

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 855 DEL 23/05/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA NON MEDICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. FARMACIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. MATTIA OLIVERO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 881/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Firenze ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mattia Olivero, farmacista iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. Farmacia di Vicenza.

Ricordato che:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del farmacista in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali.

Considerato che l’Azienda ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale del Dott. Mattia Olivero farmacista iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mattia Olivero, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Mattia Olivero, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

– **L'Azienda ULSS 8 Berica** con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza C.F./P.IVA02441500242–PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale - di seguito "soggetto ospitante" entrambe congiuntamente denominate "Parti";

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni vicine, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle Università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Prof.ssa Bilia Anna Rita ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori

rete ed ha accertato l'interesse del **Dott. Mattia Olivero** a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UO di cui è Responsabile il **Dott. Olivero Mattia**, nato a Savigliano (CN), il 02/03/1993, CF: LVRMTT93C02I470H, residente in Via Solerette 5/1 Savigliano (CN), tel. 3345707611, mail mattia.olivero@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al III (terzo) anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato **dal 01/06/2024 al 30/11/2024**

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale di Vicenza con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.
2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.
3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.
4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida della Dott.ssa Anna Radin indicata come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott.ssa Giuseppina Sasso tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.
2. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999. Rimane a carico dello specializzando la responsabilità per colpa grave.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto

disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) nonché alla formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al D.lgs. n.101 del 2020, ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

2. Il Datore di Lavoro dell'Ente ospitante ottempera agli obblighi di cui al D.lgs. 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e gli specializzandi coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art.133 D.lgs. 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro. Lo specializzando è tenuto al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'art. 9 c. 6.c e ad ottemperare agli obblighi di cui all'118 del medesimo decreto.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio. Si specifica, tuttavia che, in mancanza di apposite convenzioni, l'accesso alla mensa sarà consentito con pagamento a costo intero.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione

di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo

principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il soggetto ospitante

Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti